

Delibera n. 6210 del 20-05-1994 proposta da ZANONI

Modifica della deliberazione n. 9063 d.d. 5 agosto 1988 non soggetta a registrazione della Corte dei Conti: "Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Canneto di Levico" ai sensi dell'art. 5 della Legge Provinciale 23 giugno 1986, n. 14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 9063 d.d. 5 agosto 1988, non soggetta alla registrazione della Corte dei Conti, la Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23 giugno 1986 n. 14 e s.m., procedeva alla individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Canneto di Levico";

La citata deliberazione all'art.. 2), tra l'altro, recita:"In particolare non è ammesso:-... omissis ...- la balneazione lungo la sponda e nell'acqua antistante il canneto, nonchè l'uso di natanti di qualsiasi genere.

Considerato che il confine del biotopo si estende sullo specchio d'acqua antistante alcune particelle escluse dal biotopo stesso e su due di queste è edificata una casa di abitazione utilizzata principalmente nella stagione estiva.

Il Relatore propone di modificare la deliberazione citata al fine di non ledere un diritto consolidato di fruizione del lago da parte dei proprietari delle pp.ff. 953/4 e 953/2.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. e integrazioni,
- vista la propria deliberazione n. 9063 d.d. 5 agosto 1988,
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di modificare come segue l'ultimo comma, alinea 8 dell'articolo 2 della propria deliberazione n. 9063 d.d. 5 agosto 1988 avente ad oggetto "Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Canneto di Levico ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 - Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico":

"In particolare non è ammesso:- ... omissis ... - la

balneazione lungo le sponde e nell'acqua antistante il
canneto, nonchè l'uso di natanti di qualsiasi genere
fatta salva la porzione lacustre antistante le pp.ff.
953/2 e 953/14 C.C. Levico Terme dove comunque rimane
vietato l'uso di natanti e motore.

- - - - -